

## ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE E TERRITORIALI EROGATE AI MALATI PSICHIATRICI DAL CENTRO DIURNO "I COLORI DELLA VITA"

### Tra

L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – A.S.Re.M., codice fiscale [...], partita IVA [...], con sede legale in Campobasso, c.a.p. 86100, alla via [...], n. [...], rappresentata dal dott. [...], nato a [...], il [...], in qualità di Direttore Generale A.S.Re.M. pro-tempore, (di seguito indicata anche come "Committente"), delegata [...] a sottoscrivere il presente atto con DCA n. [...] del [...]

### e

La Società Cooperativa Sociale CUS, di seguito denominata Erogatore, con sede in Campobasso, provincia CB, alla Via Longano n. 20, C.F./P.IVA 00888400702 in persona del legale rappresentante p.t. [...], nato/a a [...] C.F. [...], per le attività del Centro Diurno "I Colori della Vita", con sede in Isernia, Via Beethoven, n. 64, di seguito denominato Centro Diurno

### Premesso che:

- con Legge Regionale 6 novembre 2002, n. 30 sono state disciplinati gli aspetti organizzativi delle strutture destinate alla promozione e tutela della salute mentale nella Regione Molise, le loro funzioni e verifiche, al fine di raggiungere gli "obiettivi di salute" definiti dal Piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Progetti-Obiettivo sulla salute mentale e da ogni atto previsto dalle normative nazionali e regionali;
- con successivo Regolamento Regionale 2 gennaio 2004, n. 1, è stata data attuazione alla già menzionata Legge n. 30/2022;
- l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali definiscono accordi con le Strutture Pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative;
- con decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2015, n. 68, sono state emanate le linee per la riorganizzazione del Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze patologiche;
- con decreto del Commissario ad Acta 27 aprile 2022, n. 14, sono state rideterminate la tariffa minima e la tariffa massima pro capite pro die per le prestazioni riabilitative e territoriali erogate ai malati psichiatrici dai Centri Diurni della Rete della Salute mentale;
- con DCA n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente contratto;

Atteso che

- la Società Cooperativa Sociale CUS è titolare del Centro Diurno “I Colori della Vita” per pazienti psichiatrici ubicato in Isernia, alla Via Beethoven n. 64;
- il suindicato è istituzionalmente accreditato con decreto Commissario ad Acta della Regione Molise n. 24 del 30 marzo 2017, rinnovato con istanza in data 12.08.2019, acquisita al prot. regionale n. 100164/19;
- la stipula del presente contratto da parte dell’Erogatore per il Centro Diurno accreditato è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia, né tentativi di infiltrazione mafiosa; la documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati dall’art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter, e 3 del d.lgs. n. 159 del 2011;
- il Committente ha verificato nei modi di legge il pieno possesso in capo all’Erogatore per il Centro Diurno dei requisiti relativi alla capacità generale a stipulare contratti con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente e i requisiti di cui alla L.R. n. 18 del 2008 e s.m.i.;

Rilevato che

- è necessario, sussistendo il fabbisogno, provvedere a stipulare accordo contrattuale tra il Committente e l’Erogatore per le attività del Centro Diurno “I Colori della Vita”;

tutto ciò premesso e rilevato, si conviene e stipula quanto segue:

#### Articolo 1

##### Premesse e allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne rappresentano criterio interpretativo.

#### Articolo 2

##### Oggetto dell’accordo

1. Il Committente si avvale delle prestazioni di Riabilitazione Psichiatrica e Territoriale del Centro Diurno “I Colori della Vita”, per pazienti psichiatrici afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze patologiche (DSM/P), con sede in Isernia alla Via Beethoven n. 64.
2. Il Centro Diurno eroga attività con finalità risocializzanti, riabilitative, di inserimento e formazione lavorativa, come da Regolamento Regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (cfr. punto 16.2, lett. A) nei giorni feriali per 8 ore/die.

### Articolo 3 Erogabilità delle prestazioni

1. L'Erogatore, con la propria organizzazione, svolge attività di Riabilitazione Psichiatrica finalizzata al recupero sociale e funzionale del paziente psichiatrico con l'obiettivo finale del reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del massimo livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa acquisibile.
2. L'Erogatore assicura l'erogazione di prestazioni di riabilitazione psichiatrica per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

### Articolo 4 Ammissione e dimissione

1. L'Ammissione e la dimissione dei pazienti sono disposte dal Centro di Salute Mentale ASReM in base ad un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, d'intesa con il paziente, la famiglia e gli operatori del Centro Diurno.
2. L'Erogatore si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento dei pazienti secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia e, comunque e in ogni caso, a redigere per ogni paziente inserito, il programma attuativo del progetto terapeutico personalizzato.

### Articolo 5 Obblighi dell'Erogatore

1. L'Erogatore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge nonché dei regolamenti regionali inerenti alla materia oggetto del presente contratto.
2. L'Erogatore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo e contabile.
3. L'Erogatore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto ed a carico del S.S.R.:
  - a) all'osservanza di tutte le disposizioni disciplinanti la materia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni relative all'accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva, al mantenimento degli standard di qualità nel rispetto dei percorsi clinici identificati;
  - b) ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto utilizzando personale idoneo, munito dei titoli professionali richiesti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di incompatibilità o di conflitto anche potenziale di interessi, così come imposto dalla pertinente disciplina di rango legislativo statale;

- c) a mantenere i requisiti soggettivi, i requisiti minimi autorizzativi, di accreditamento e di capacità economica, tecnica e organizzativa previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- d) a adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di norme nazionali e/o regionali intervenute successivamente alla stipula del presente contratto;
- e) a consentire in qualunque momento e senza preavviso l'accesso alla struttura da parte del personale del S.s.n. incaricato dell'espletamento delle attività di vigilanza e di controllo anche riferite all'appropriatezza, alla congruenza delle prestazioni, alla conformità e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;
- f) a dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale, ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114;
- g) a rispettare gli obblighi di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";
- h) a rispettare gli obblighi informativi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale;
- i) a comunicare al Committente, entro il termine tassativo di ventiquattro ore, eventuali sospensioni delle prestazioni di cui al presente contratto determinate da causa di forza maggiore, specificando le prestazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendone nel dettaglio le cause, nonché ogni mutamento delle caratteristiche soggettive e/o oggettive intervenute in corso di rapporto;
- j) a consentire al Committente in qualsiasi momento di acquisire, anche attraverso strumenti informatici, elementi utili alla verifica della corretta osservanza della normativa vigente;
- k) a osservare le regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del presente contratto, anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

## Articolo 6 Controlli

1. È facoltà del Committente procedere in qualunque momento ai controlli di natura tecnico-sanitaria per verificare l'appropriatezza clinico-organizzativa e procedurale-gestionale, la legittimità e la congruità delle prestazioni sanitarie rese dall'Erogatore. A tal fine, l'Erogatore acconsente sin d'ora ai controlli che si rendessero necessari, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso dei medesimi.
2. Qualora, a seguito dei suddetti controlli, emergano difformità nell'erogazione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente contratto e dalla normativa vigente, il Committente ne effettuerà la contestazione, assegnando il termine di 15 giorni per la regolarizzazione, pena la risoluzione del contratto.
3. Il Committente si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per

l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, nonché delle clausole del presente contratto.

4. Eventuali somme che, sulla base dei controlli effettuali sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte saranno trattenute/detrate dalle fatture successive.
5. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si applica la disciplina nazionale e regionale in materia di controlli vigente al momento dell'erogazione della prestazione.

#### Articolo 7

##### Tariffe e modalità di pagamento

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale n. 1/2004 (cfr. punto 19.4) e del DCA n. 14/2022, il Committente riconosce all'Erogatore una retta giornaliera per le attività riabilitative e territoriali erogate ai malati psichiatrici pari a euro \_\_\_\_\_.
2. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile a seguito di trasmissione della fattura elettronica emessa dall'Erogatore.
3. Contestualmente all'invio della fattura dovranno essere trasmessi al Committente i tabulati riepilogativi relativi al numero degli utenti in carico nel mese ed al numero delle effettive giornate di presenza, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Erogatore.
4. Il pagamento sarà effettuato entro \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica logico formale della corrispondenza dell'importo fatturato con le prestazioni effettivamente erogate. Ove dovesse riscontrarsi una non corrispondenza il Committente procederà nel suindicato termine al pagamento delle somme ritenute dovute e alla contestuale richiesta di nota di credito per la parte non riconoscibile. Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta dalla richiesta di nota di credito il Committente emetterà nota di addebito per il corrispondente importo.

#### Articolo 8

##### Durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto ha una durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2023.
2. Il presente contratto può essere prorogato di un ulteriore anno con provvedimento espresso del Committente che attesti la permanenza del fabbisogno.

#### Articolo 9

##### Clausola di manleva

1. L'Erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno, causato a terzi, da una propria condotta attiva e/o omissiva, nell'esecuzione del presente contratto.

2. Per l'effetto, si obbliga ad esonerare e manlevare il S.s.r. da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi, derivanti dall'esecuzione del contratto.

## Articolo 10

### Codice di comportamento, incompatibilità e normativa anticorruzione

1. L'Erogatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, che, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara aver già esaminato e di accettare integralmente. L'Erogatore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione da parte dei propri dipendenti e collaboratori delle disposizioni del Codice di comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Molise, pubblicato sul sito istituzionale di tale ente nella sezione "amministrazione trasparente", è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative, nonché a prevenire la reiterazione delle medesime violazioni.
2. La violazione dei suindicati obblighi può comportare la risoluzione dell'accordo ove tale violazione, a seguito di contraddittorio, venga valutata come grave da parte del Committente.
3. L'Erogatore si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a non porre in essere condotte riconducibili a forme di c.d "dumping contrattuale" e ad applicare i principi previsti dall'art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1, comma 5, della legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale, a prestare la propria attività nei confronti dell'Erogatore. Pertanto, è vietato per l'Erogatore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d'opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN. Deve assicurare gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso l'Erogatore che dimostri buona fede non risponde in conseguenza di false dichiarazioni rilasciate dal personale e dai professionisti. L'Erogatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. L'Erogatore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

6. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
7. L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo all'Erogatore.

## Articolo 11

### Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a. revoca o scadenza dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
  - b. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Erogatore al Committente, di eventi che possano comportare in astratto o comportino in concreto, ai sensi della normativa vigente, la perdita della capacità generale a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché la perdita dei requisiti di accreditamento necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto;
  - c. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Erogatore;
  - d. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
  - e. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Erogatore nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto;
  - f. cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Erogatore;
  - g. mancato superamento della difformità e/o mancato ripristino della regolarità delle prestazioni entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dal Committente;
  - h. gravi inadempimenti di natura assistenziale;
  - i. gravi violazioni del debito informativo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 8-octies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
  - j. violazione del divieto di sub-affidamento delle prestazioni da erogare.
2. Il contratto si intenderà risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili qualora venga riscontrata, altresì, la responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Erogatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
4. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.

Articolo 12  
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione a adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (di seguito anche “GDPR”) e del d.lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato con il d.lgs. n. 101/2018, per ciascun trattamento di propria competenza.
2. Il Committente e l’Erogatore, per le finalità del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Articolo 13  
Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti relativi al presente contratto è disciplinata dall’art. 117, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
2. In ogni caso, il Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 14  
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell’Erogatore.

Articolo 15  
Foro competente

1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente contratto, ivi comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Campobasso, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Articolo 16  
Disposizioni finali

1. Sarà considerata come non apposta qualunque clausola di riserva inserita dall’Erogatore al momento della sottoscrizione del presente contratto o comunicata in data successiva alla sottoscrizione medesima.

2. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise

\_\_\_\_\_

Il legale Rappresentante dell'Erogatore

\_\_\_\_\_